



Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Sindaco Metropolitan f.f.

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D lgs n° 152/2006. Misure volte ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani sul territorio della Città Metropolitana al fine di scongiurare le problematiche di natura igienico sanitaria. **Proroga Ordinanza prot. n. 97253 del 23/12/2022.**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO, in particolare, l'art.32 della Carta Costituzionale "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,*";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

VISTA la vigente normativa in materia di rifiuti e, in particolare, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. e ii. recante "*Norme in materia ambientale*" e nello specifico per quanto d'interesse:

l'art. 177 attinente alla gestione dei rifiuti che al comma 1 prevede l'adozione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, e al comma 2 dichiara l'attività di pubblico interesse;

l'art. 178 D. Lgs.vo 152/06 ss.mm. e ii., ove si chiarisce che "*la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica*";

l'art. 182-bis che in relazione ai principi di autosufficienza e prossimità al comma 1 stabilisce: "*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

il comma 1 dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede: "*Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi*";

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" e ss.mm. e ii.;

VISTO il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0022276 del 30/03/2020 recante "*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni*";

VISTA la Legge Regionale n. 14/2014 rubricata "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti prot. n. 47741 del 28.06.2023 e n. 97253 del 23 dicembre 2022, emanate ai sensi dell'art. 191 del Dlgs 152/2006 e da L. R. 14/2014;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 20 aprile 2022 rubricata "Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente, con la quale la Regione Calabria ha disciplinato in maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituendo l'*Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria*, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani (funzione quest'ultima, che sarà attuata entro sei mesi dalla nomina del Commissario Straordinario di cui all'art. 17 della stessa L.R. n. 10/2022), già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC), di cui alla Legge Regionale 18 maggio 2017, n. 18 (*Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato*) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale, di cui alla Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 (*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*).

PRESO ATTO che in virtù della succitata Legge regionale n. 10/2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (di seguito ARRICAL) è subentrata nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'intero ed unico Ambito Territoriale costituito dall'intera Regione Calabria e, di conseguenza, nella gestione di tutti gli impianti di trattamento dei RSU;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. 2400 del 13/06/2023, il Commissario dell'ARRICAL, per le motivazioni ivi contenute e qui richiamate, al fine di scongiurare il rischio dell'interruzione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti, con nocumento, tra l'altro, di beni costituzionalmente garantiti, quali la salute pubblica e l'ambiente, ha chiesto di prorogare, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, per ulteriori sei mesi della Ordinanza n. 97253 del 23/12/2022;
- ad integrazione della nota suddetta, con comunicazione pec del 15/06/2023, il Dirigente dell'Area Rifiuti dell'ARRICAL ha chiarito che la proroga dell'Ordinanza è stata richiesta solo nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione in via ordinaria della piazzola di stoccaggio del polo di Gioia Tauro, ove, completato tale iter, potranno essere ospitati anche i rifiuti temporaneamente stoccati a Reggio Calabria;

RITENUTO che è necessario garantire la gestione degli scarti di lavorazione prodotti dagli impianti presenti sul territorio metropolitano, in mancanza di tempestivi provvedimenti da parte del Presidente della Giunta Regionale o del Commissario straordinario ARRICAL;

ATTESO, inoltre, che la proroga di che trattasi, la cui validità è comunque limitata a 180 giorni, si rende necessaria sino al completamento dell'iter autorizzativo suddetto;

ATTESO che con DDG n. 6167 dell'09/05/2023 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio del lotto 1 della discarica di Melicuccà;

DATO ATTO CHE

- con nota prot. n. 2492 del 19/06/2023, l'ARRICAL ha richiesto il parere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed all'ARPACAL, Dipartimento di Reggio Calabria;
- l'ARPACAL, con nota prot. 19088 del 21.06.2023, trasmessa a mezzo pec in pari data alle ore 19:02, ha espresso, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, parere favorevole;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ad oggi, 22.06.2023, alle ore 13.30, non ha riscontrato la richiesta di parere;

CONSIDERATO CHE

- le deroghe normative disposte con la presente ordinanza, in uno alle ulteriori iniziative in corso di esecuzione e di prossima attuazione, scaturiscono dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione di interessi pubblici primari, non essendo prefigurabili misure o soluzioni alternative;
- così operando, si perseguono finalità di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii., né al rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo.

VISTO

- l'articolo 191 del D. Lgs n° 152/2006 che recita "il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

EVIDENZIATA

- la provvisorietà e la temporaneità del provvedimento avendo la presente ordinanza efficacia nei limiti temporali espressamente indicati nella parte dispositiva della stessa;
- la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria ed indispensabile per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO

- infine, che per non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio della Città Metropolitana, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali, si ritiene imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione - non potendosi altrimenti provvedere - ricorrere all'emanazione di un'Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 191 del d lgs n° 152/2006, per consentire l'attuazione, in deroga alle normative vigenti, delle iniziative intraprese al fine di garantire la gestione la salvaguardia della salute ed il rispetto dei principi di igiene e sanità pubblica sul territorio della Città Metropolitana;

RITENUTO infine, che, in assenza di tempestivi provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale o del Commissario straordinario ARRICAL, la contingente situazione rende necessario, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, non potendosi altrimenti provvedere, per come evidenziato anche da ARRICAL, emanare la presente Ordinanza, in deroga alle normative vigenti, nei termini che verranno di seguito specificati;

VISTO lo schema di ordinanza trasmesso in data 22 giugno 2023 da parte della struttura tecnica di ARRICAL;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in deroga agli art. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 29 decies e 29 quaterdecies del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e alla L.R. 39/2012, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, di prorogare per sei mesi l'Ordinanza n. 97253 del 23/12/2022.

DISPONE

- in complessivi 180 giorni la validità della presente ordinanza a partire dalla data di emissione, così come previsto all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
- che la validità della presente ordinanza possa cessare anticipatamente, nel momento in cui verrà acquisita l'autorizzazione ordinaria della piazzola di stoccaggio di Gioia Tauro, e nel caso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che ne hanno determinato l'emanazione;
- che tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti gestiti, siano condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo;
- che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo On line per 15 gg. consecutivi.

Copia della stessa sarà tempestivamente notificata a mezzo pec:

alla ditta Recosamb
recosambscarl@legalmail.it

al Comune di Reggio Calabria
protocollo@postacert.reggiocal.it

a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it

al Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

all'Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria
arrical@pec.it

all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria
reggiocalabria@pec.arpacal.it

al Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

al Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it

al Ministro dello Sviluppo Economico
urp@pec.mise.gov.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

F.to Dott. Carmelo Versace

Allegati:

Richiesta parere Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria nota prot. n. 2492 del 19/06/2023;

Parere ARPACAL nota prot. n. 19088 del 21.06.2023.